

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
 pec: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 51

ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 21-07-2020

Servizio Competente: POLIZIA LOCALE

**Oggetto: DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO VIA CESARE BATTISTI ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA MEDIA**

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio, il Sindaco;

- Premesso che dal giorno lunedì 27 luglio 2020 inizieranno le opere relative al progetto di realizzazione miglioramento sismico della Scuola Media Carlo Ricci Spadoni in via Cesare Battisti 84;
- Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;
- Considerato che per l'esecuzione dei lavori e a tutela della pubblica incolumità è necessario rendere liberi i posti auto presenti dinanzi all'Ufficio postale; ed adottare misure per la circolazione dei pedoni sul marciapiede dinanzi all'ingresso della medesima scuola sul quale saranno posizionati i mezzi d'opera;
- Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

E' VIETATA TEMPORANEAMENTE LA SOSTA, con rimozione forzata,

- nei parcheggi siti in Via Cesare Battisti dall'Ufficio Postale al pubblico esercizio "Cafè Caliente" (come piantina allegata alla presente) con orario 0-24 da lunedì 27 luglio a venerdì 14 Agosto 2020 (e comunque fino ad ultimazione lavori).

E' VIETATO IL TRANSITO PEDONALE sul tratto di marciapiede di via Cesare Battisti antistante l'area cantiere con obbligo del passaggio pedonale sul lato opposto .

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato per la posa in opera della segnaletica necessaria per indicare gli obblighi e le limitazioni imposti con il presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 06.12.1971 n. 1034).

Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli